

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

<p>AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVA</p> <p>Art. 1</p>	<p>Protezione delle persone che segnalano</p> <ul style="list-style-type: none">• Violazioni disposizioni normative nazionali• Violazioni disposizioni normative UE <p><i>che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.</i></p>
<p>AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO</p> <p>Art. 3</p>	<p style="text-align: center;"><u>SETTORE PUBBLICO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Pubblica Amministrazioni;• Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;• Enti pubblici economici;• Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;• Società in house;• Organismi di diritto pubblico;• Concessionari di pubblico servizio.
	<p style="text-align: center;"><u>SETTORE PRIVATO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti che, anche se nell'ultimo anno NON hanno raggiunto la media 50 lavoratori subordinati, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023:<ul style="list-style-type: none">- Parte IB: Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;- Parte II: Commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi.• Soggetti che, anche se nell'ultimo anno NON hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati hanno adottato <u>MOG 231</u>.
<p>SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE Art. 3</p>	<ul style="list-style-type: none">• i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;• i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;• i dipendenti degli enti pubblici economici;• i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<ul style="list-style-type: none">• i dipendenti delle Società in house; • i dipendenti degli Organismi di diritto pubblico; • i dipendenti dei concessionari di pubblico servizio; • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; • i lavoratori autonomi; • nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del c.p.c. e all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
--	---

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<ul style="list-style-type: none">• i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;• i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;• gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
	<p>La tutela si applica <u>anche</u> qualora la segnalazione o la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:</p> <p>a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il <u>processo di selezione o in altre fasi precontrattuali</u>;</p> <p>b) durante il <u>periodo di prova</u>;</p>

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<p>c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.</p>
<p>ALTRI SOGGETTI A CUI SI APPLICA TUTELA Art. 3</p>	<ul style="list-style-type: none">• ai facilitatori;• alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;• ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;• agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

<p>CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA Art. 4</p>	<p>I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza, anche tramite il ricorso a STRUMENTI DI CRITTOGRAFIA:</p> <ul style="list-style-type: none">• dell'identità della persona segnalante;• della persona coinvolta;• della persona comunque menzionata nella segnalazione;• del contenuto della segnalazione;• della relativa documentazione. <p><u>I MOG 231 prevedono i canali di segnalazione interna.</u></p>
<p>GESTIONE CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA Art. 4</p>	<p>La gestione del canale di segnalazione è affidata a:</p> <ul style="list-style-type: none">• una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;• ovvero un sogetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
<p>MODALITA' SEGNALAZIONI INTERNE Art. 4</p>	<p>Le segnalazioni sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none">• in forma scritta, anche con modalità informatiche;• in forma orale;

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
DESTINATARIO SEGNALAZIONI	SOGGETTI SETTORE PUBBLICO CON OBBLIGO RPCT → DESTINATARIO RPCT
	La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA Art. 5	<i>Tempistiche</i> <ul style="list-style-type: none">• ENTRO 7 GIORNI dalla ricezione della segnalazione occorre rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento;• ENTRO 3 MESI dalla data dell'avviso di ricevimento occorre dare riscontro alla segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
INFORMAZIONI SU CANALE SEGNALAZIONE Art. 5	Gli enti devono mettere a disposizione informazioni chiare sul canale , sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro , nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'Ente.

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	Se dotati di un proprio sito internet , i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano tali informazioni anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
SEGNALAZIONI ESTERNE Art. 6	La segnalazione esterna può essere effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni : a) non è prevista , nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge ; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito ; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione ; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse .
CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA Art. 7	Destinatario → ANAC

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<p>ANAC:</p> <ul style="list-style-type: none">• attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
<p>MODALITA' SEGNALAZIONI ESTERNE Art. 7</p>	<p>Le segnalazioni esterne sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none">• in forma scritta tramite la piattaforma informatica;• oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. <p>La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, all'autorità competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.</p>
<p>GESTIONE SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ANAC Art. 8</p>	<p>L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna.</p>

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<p><i>Tempistiche</i></p> <ul style="list-style-type: none">• ENTRO 7 GIORNI dalla ricezione della segnalazione occorre rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;• ENTRO 3 MESI dalla data dell'avviso di ricevimento occorre dare riscontro alla segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione• Se ricorrono giustificate e motivate ragioni, ENTRO 6 MESI dalla data dell'avviso di ricevimento occorre dare riscontro alla segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro sei mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione <p>ANAC deve comunicare alla persona segnalante l'esito finale.</p>
<p>INFORMAZIONI SU PROCEDURA SEGNALAZIONE Art. 9</p>	<p>L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, informazioni sul sistema di segnalazioni.</p>

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

LINEE GUIDA ANAC Art. 10	L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30.03.2023 → 30.06.2023), le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
DIVULGAZIONI PUBBLICHE Art. 15	I segnalanti beneficiano delle protezioni previste a condizione che: <ul style="list-style-type: none">- abbiano prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di tre mesi previsto dalla direttiva;- abbiano fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse. <p><i>Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.</i></p>
OBBLIGO RISERVATEZZA Art. 12	<ul style="list-style-type: none">• Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.• L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<p>espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. "Obbligo del segreto".• Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.• Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. <p>La segnalazione è sottratta all'<i>accesso agli atti</i> e all'<i>accesso civico</i>.</p>
<p>CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE</p>	<p>Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle</p>

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

<p>Art. 16</p>	<p>violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della presente normativa.</p> <p>b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente D.Lgs. 24/2023</p> <p>TUTELA ANCHE nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica ANONIME, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle previsioni della presente normativa.</p>
<p>NON PREVISTA LA PROTEZIONE</p> <p>Art. 16</p>	<p>Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.</p>
<p>DIVIETO DI RITORSIONE</p> <p>Art. 17</p>	<p>Costituiscono ritorsioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;- la retrocessione di grado o la mancata promozione;

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;- le note di merito negative o le referenze negative;- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;- a conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;- l'annullamento di una licenza o di un permesso;- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. |
|--|---|

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

<p>PROTEZIONE DALLE RITORSIONI Art. 19</p>	<p>Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC.</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del SETTORE PUBBLICO, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.• In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del SETTORE PRIVATO l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. <p>Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono NULLI.</p> <p>Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.</p>
<p>SANZIONI Art. 21</p>	<p>Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none">• da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;• da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<p>procedure non è conforme alla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;</p> <ul style="list-style-type: none">• da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
<p>SISTEMA DISCIPLINARE MODELLO 231 Art. 21</p>	<p>I soggetti del settore privato che hanno un MOG 231 devono prevedere all'interno del Sistema Disciplinare sanzioni nei confronti di coloro che violano le misure a tutela del segnalante (ad es., ritorsioni, la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla, violazione dell'obbligo di riservatezza, mancato svolgimento attività di verifica e analisi segnalazioni ricevute).</p>
<p>MISURE DI SOSTEGNO Art. 18</p>	<p>È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.</p> <p>Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.</p>

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

<p>ABROGAZIONI DI NORME Art. 23</p>	<p>Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p><i>a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;</i></p> <p><i>b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</i></p> <p><i>c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.</i></p>
<p>MODIFICA ART. 6 COMMA 2 BIS 231 Art. 24 co. 5</p>	<p>All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: <i>«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».</i></p>
<p>ESCLUSIONI Art. 1 co. 2</p>	<p>Le disposizioni del presente decreto NON si applicano:</p> <p>a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un <u>interesse di carattere personale</u> della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;</p>

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

	<p>b) alle segnalazioni di violazioni laddove <u>già disciplinate in via obbligatoria</u> da atti dell'Unione europea o nazionali (Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente);</p> <p>c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.</p>
<p>DECORRENZA DI EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI Art. 24</p>	<p>Le disposizioni del decreto legislativo Whistleblowing hanno effetto a decorrere dal <u>15 luglio 2023</u>.</p> <p>- <i>Per le segnalazioni effettuate fino al 14.07.2023</i> → vecchia disciplina</p> <p>Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a <u>249</u>, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.</p> <p>- <i>Per le segnalazioni effettuate fino a quella data</i> → vecchia disciplina</p>

Studio Legale Pellerino

Corso Vittorio Emanuele II n. 78 - 10121 Torino

pellerino@hotmail.it

www.studiolegalepellerino.it